



**Città  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

---

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.133 DEL 30/12/2025**

---

**OGGETTO: RICOGNIZIONE AL 31/12/2024 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE.**

---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **16.16**, nella sala adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
1.ANGARANO Angelantonio	SI	14.PARISI Natale	SI
2.TORCHETTI Giuseppe	NO	15.INNOCENTI Pietro	NO
3.VALENTE Edmondo	SI	16.DE NOIA Michele	SI
4.ABASCIA' Antonio	SI	17.FATA Vittorio	SI
5.LANDRISCINA Benedetto	SI	18.LORUSSO Claudio	SI
6.COPPOLECCHIA Francesco	SI	19.MASTROTOTARO Elisabetta	SI
7.STORELLI Domenico	NO	20.SPINA Francesco Carlo	NO
8.DI TULLIO Luigi	NO	21.PREZIOSA Giorgia Maria	NO
9.PEDONE Pierpaolo	SI	22.CASELLA Giovanni	NO
10.RUGGIERI Lucrezia	SI	23.COSMAI Luigi	NO
11.NAGLIERI Giovanni	SI	24.RUGGIERI Paolo	SI
12.PASQUALE Pasqua	NO	25.SPINA Domenico	NO
13.MAZZILLI Carla	NO		

Risultano presenti, n. 14 componenti, assenti n. 11.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio FATA Vittorio**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale BASTA Francesca**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto.

Il Consigliere Naglieri chiede una relazione politica sull'argomento; interviene l'Assessore Musco per illustrare il punto come riportato nel resoconto di seduta. Replica il Consigliere Naglieri e risponde il Sindaco alle questioni sottoposte.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il Consigliere Comunale Parisi.

Non essendoci ulteriori interventi né dichiarazioni di voto il Presidente procede alla votazione del punto.

Posto ai voti il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 10

Contrari n. 1 (Naglieri)

Astenuti n.3 (Presidente del Consiglio, Mastrototaro e Ruggieri P.)

Su richiesta del Consigliere Parisi si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.

.....

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra riportato i cui interventi sono riportati nella registrazione audiovideo di seduta posta agli atti d'ufficio, così come rilasciata dalla ditta ARCA PUGLIA S.r.l. incaricata delle relative operazioni;

**Premesso** che il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

1. *"...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione..."*
2. *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

**Atteso che:**

- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni dirette al 31 dicembre 2024.

**Considerato** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Richiamati:**

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28/09/2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2017, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 28/12/2018;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2018, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 23/12/2019;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 210 del 28/12/2020;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 198 del 27/12/2021;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 23/12/2022;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 131 del 18/12/2023;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 142 del 23/12/2024.

**Considerato** che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, *"...fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione..."*;
- che il medesimo articolo al comma 3, prevede che i provvedimenti di cui sopra *"...sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del*

*decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

**Tenuto conto** che:

ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) le ulteriori fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

**Constatato** che con nota protocollo n. 38932 del 11/06/2025, avente ad oggetto *“Piano di ricognizione partecipazioni detenute dal Comune di Bisceglie. Esecuzione delle azioni ivi previste e stato di attuazione anno 2023 ai fini ricognitori”*, è stato richiesto ai Dirigenti destinatari l'attivazione delle procedure di razionalizzazione delle società partecipate;

**Visto** che:

la suddetta nota risulta riscontrata

- dalla Ripartizione Pianificazione - Programmi - Infrastrutture con nota protocollo n. 48819 del 21/07/2025 confermando di non aver eseguito alcuna azione nel 2023;
- dalla Ripartizione Ambiente - S.U.A.P. S.U.A. - Trasporti e Mobilità Sostenibile con nota protocollo n. 58046 del 03/09/2025 confermando di non aver eseguito alcuna azione nel 2023.

**Atteso** che:

- il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere *"strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, *esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività)*, e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) *"non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile"*.

**Preso atto** che:

- il comma 5-bis dell'art. 24 del TUSP, inserito per il tramite del c. 723 dell'art. 1 L. 145/2018 dispone che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*;
- il comma 5-ter dell'art. 24 del TUSP, inserito per il tramite dell'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 dispone che *"Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"*.

**Considerato** che le società in *"house providing"*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 8 novembre 2022;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 49, comma 1, come da allegato prospetto, il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile.

**Dato atto altresì** che il Segretario Generale ha visto la presente proposta ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità.

**Ritenuto** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del vigente D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere alla trasmissione alla Corte dei Conti;

**Dato atto** che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della VI<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, la quale tuttavia risulta andata deserta come da verbale posto agli atti;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto

**D E L I B E R A**

per I motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Bisceglie detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'**allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di demandare al Dirigente della Ripartizione Finanziaria la trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A), nonché la comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. ed infine alla pubblicazione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Bisceglie;
5. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa dai Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è riportato nella sintesi della discussione posta in premessa al presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere alla trasmissione alla Corte dei Conti.

.....

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 177

Ufficio Proponente: **Gestione Economico Finanziaria**

Oggetto: **RICOGNIZIONE AL 31/12/2024 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economico Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Angelo Pedone

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da sottoriportata sintesi che forma parte integrante, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Pedone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
FATA VITTORIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
BASTA FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vittorio Fata in data 09/01/2026  
Basta Francesca in data 09/01/2026

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale BASTA Francesca attesta che la presente delibera è stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale [www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it) il giorno 09/01/2026 e vi è rimasta/rimarrà per 15 giorni consecutivi

Bisceglie, 09/01/2026

Il Segretario Generale  
BASTA Francesca

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione

Bisceglie, 09/01/2026

Il Segretario Generale  
BASTA Francesca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Basta Francesca in data 09/01/2026